

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORDANO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistenti di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in sovrannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (<i>Modificato dalla VII Commissione del Senato</i>) (582-B)	51
PRESIDENTE	51, 52, 53, 54
BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	53
QUARENGHI VITTORIA, <i>Relatore</i>	52
VILLARI	52, 53
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	54

La seduta comincia alle 10,25.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistenti di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in sovrannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (*Modificato dalla VII Commissione del Senato*) (582-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistenti di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in sovrannumero ai

sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, numero 766 ».

Il disegno di legge era giunto al nostro esame una prima volta dal Senato, la cui VII Commissione lo aveva approvato in data 7 ottobre 1976, ed era stato da noi approvato con modifiche nella seduta del 24 novembre 1976; torna ora al nostro esame dopo essere stato ancora modificato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 26 gennaio 1977.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di valutare l'opportunità di prorogare, anche con altro provvedimento legislativo, il termine *ad quem* dell'ottobre 1977 per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 3 del disegno di legge, al fine di non rendere inefficace in concreto la norma introdotta dal Senato.

La onorevole Vittoria Quarenghi ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

QUARENCHI VITTORIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'unica modifica apportata dal Senato al testo da noi approvato è rappresentata dalla reintroduzione dell'articolo 3, il cui testo comporta due specificazioni ed una aggiunta rispetto a quella che era l'originaria formulazione.

Come ho più volte avuto occasione di dire, più che auspicabile è indispensabile che la riforma universitaria ponga fine a leggende di questo tipo che continuano ad alimentare lo stato di precarietà di molto personale universitario. È proprio a tale scopo che nella seduta del 24 novembre 1976 avevamo deciso l'abolizione dell'articolo 3 relativo all'ammissione ai concorsi dei laureati da due anni; essendo nel corso della discussione emersi pareri discordi circa lo effettivo numero dei concorrenti, a conti fatti era parso utile alla Commissione non estendere ulteriormente il numero degli assistenti universitari.

L'articolo 3, nuovamente introdotto nel testo del provvedimento in discussione, in primo luogo evidenzia meglio il collegamento con le misure urgenti sull'università, passando dal generico « due anni di laurea » ad un più stretto collegamento, appunto, della situazione relativa agli aspiranti al concorso di assistente universitario

rispetto a quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'articolo 3. Ma la specificazione più significativa riguarda i contrattisti, indicati dal secondo comma dell'articolo 5. L'aggiunta riguarda invece i lettori di italiano nelle università che abbiano svolto la loro attività per almeno un biennio.

Questa più precisa collocazione che secondo me è valida e determina meglio l'articolo, limita effettivamente il numero dei posti disponibili per il concorso di assistente universitario, o lascia la situazione come era prima? Comunque, anche se rimango con le perplessità precedentemente sottolineate — quando il Governo, rappresentato per l'occasione dal sottosegretario Falcucci, ci parlò del numero effettivo su cui non ci trovammo molto d'accordo — riconosco che il testo approvato dalla VII Commissione del Senato non aumenta in effetti il numero dei posti a concorso, né aggrava la spesa. Se infatti accetto che il numero non sia rilevante, posso anche acconsentire a che le attuali modifiche vengano ad incentivare l'impegno dei giovani che sono già presenti nel campo universitario. Pertanto io ed il mio gruppo voteremo a favore del testo in esame, come ci è pervenuto, modificato, dal Senato.

Un'ultima osservazione desidero fare a proposito delle considerazioni che accompagnano l'espressione del parere favorevole da parte della I Commissione Affari Costituzionali. Questa ci invita a valutare l'opportunità di prorogare il termine *ad quem* dell'ottobre 1977 per l'espletamento dei concorsi, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in discussione, aggiungendo che ciò potrebbe farsi « anche con altri provvedimenti legislativi »: io direi di accogliere senz'altro quest'inciso, e di non apportare quindi ulteriori modifiche al testo in esame, in modo che esso, dovendo ritornare all'altro ramo del Parlamento, non subisca altri ritardi nell'approvazione; in un successivo provvedimento potremo introdurre la proroga di cui parla la I Commissione Affari Costituzionali, alla quale per altro ci dichiariamo favorevoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

VILLARI. Mi dichiaro innanzitutto d'accordo con l'onorevole relatore circa le osservazioni fatte sul presente disegno di legge. Vorrei però ricordare, anche nell'ambi-

to di tali osservazioni, che il punto su cui più si è discusso — e che ha finito per ritardare alquanto l'iter di approvazione del provvedimento — è attinente ad una questione che ha una notevole rilevanza, nell'attuale congiuntura della vita universitaria: l'impossibilità, cioè, per i neo-laureati che abbiano le necessarie attitudini, di intraprendere un *curriculum* di formazione scientifica e didattica. Su questo problema hanno discusso, alternativamente, la nostra Commissione e la VII Commissione permanente del Senato.

Si tratta di una questione che — come giustamente faceva rilevare il relatore — non può essere veramente affrontata se non nell'ambito di un generale progetto di riforma e di riordinamento dell'università.

Del presente disegno di legge non possiamo che dire che esso rientra nella logica dei provvedimenti parziali e frammentari: tuttavia dobbiamo anche, contemporaneamente, rilevare che esso viene incontro ad una reale esigenza delle categorie interessate. Il gruppo comunista voterà pertanto a favore, cogliendo però l'occasione per ribadire l'urgenza dell'avvio della discussione sulla riforma universitaria: urgenza che, del resto, è sottolineata anche dalle vicende che in questi giorni si stanno svolgendo negli atenei italiani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo condivide le considerazioni fatte dal relatore, come pure le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Villari. L'articolo 3, cioè, così com'è formulato, resta nella logica dei provvedimenti urgenti, indubbiamente, e si limita a differire il termine *ad quem* per determinare il possesso dei requisiti previsti sia dall'articolo 3 che dall'articolo 5 della legge n. 766 del 1973. L'inserimento del nuovo gruppo dei lettori di italiano nelle università straniere riprende una questione che fu già oggetto di attenzione da parte del Parlamento, fin da quando si discutevano i provvedimenti urgenti: esso risponde pertanto ad un criterio equitativo certamente apprezzabile.

Quanto alla preoccupazione manifestata dalla I Commissione affari costituzionali,

essa è senz'altro fondata. Non vi è dubbio che, con l'ottobre 1977, decorrendo i 4 anni di tempo stabiliti dai provvedimenti urgenti, il ruolo diventa chiuso, e quindi non potranno essere banditi altri concorsi. È da dire però che negli anni 1975-1976 sono stati banditi concorsi per 2500 posti di assistente, recuperando i posti resi disponibili dal personale che è passato alle cattedre. E attualmente il numero dei posti che risulterebbero vacanti (qui naturalmente l'accertamento dipende anche dalle università) è di 535. Tuttavia, stando alle informazioni che ho chiesto dopo l'incontro di ieri presso la I Commissione affari costituzionali, per 400 posti sono già in corso gli atti amministrativi per l'indizione dei concorsi. Se questa notizia non solo è esatta, ma avrà anche sul piano operativo quella conferma che tutti ci auguriamo (e che, come rappresentante del Governo mi impegno a far sì che si verifichi), dovremmo riuscire ad utilizzare questi posti secondo lo spirito della norma di cui all'articolo 3, anche senza un ricorso significativo ad una legge apposita.

Ritengo infine molto valida l'osservazione che non si debbano nel presente disegno di legge introdurre ulteriori modifiche, che ne ritarderebbero l'approvazione, compromettendone forse definitivamente l'applicabilità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

I primi due articoli non sono stati modificati.

LA VII Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 3:

ART. 3.

Ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero di quelli indicati dall'articolo 5, comma secondo, del decreto stesso, per avere titolo alla stipulazione dei contratti ivi considerati — i termini di maturazione dei requisiti intendendosi correlati alla data di entrata in vigore della presente legge anziché del provvedimento sopra citato —, nonché i lettori di italiano

nelle università straniere che abbiano svolto la loro attività per almeno un biennio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 - ora divenuto 4 - non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » (approvato dalla VII Commissione permanente

del Senato, modificato dalla VIII Commissione permanente della Camera, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (582-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bardotti, Bianco, Bini, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Carelli, Cavigliasso Paola, Pagliai Morena, Pellegratta Maria Agostina, Quarenchi Vittoria, Raicich, Santuz, Tesini Giancarlo, Tessari Alessandro, Trabucchi, Vaccaro Melucco Alessandra, Villani, Zoso.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO